

## LA “CLASS ACTION” CONTRO LA P.A.

Il **D.Lgs n°198 del 20 dicembre 2009**, in attuazione della legge n°15/09, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, ha introdotto la c.d. “**class action**” **contro le inefficienze dei servizi della PA.**

L'istituto, a differenza della “class action” privata, non prevede il risarcimento del danno, che dovrà essere proposto nella sede naturale, ossia davanti al giudice del risarcimento, ma rappresenta un'importante novità in quanto consente di ottenere, nel contraddittorio tra le parti, un controllo terzo ed imparziale sulla qualità dei servizi offerti dalla PA e sul rispetto dei criteri di efficienza e di efficacia che, secondo i dettami dell'art. 97 Cost., devono orientarne l'attività.

Sono **legittimati ad agire** i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori (art. 1 c.1), ma anche le associazioni o i comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori (art. 1 comma 4), se derivi loro una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi.

**Presupposto dell'azione**, di cui all'art. 1 comma 1, è dato:

a) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento,

b) dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il tutto nell'ambito delle risorse che si assumono disponibili per le parti intimiate (art. 1 comma 1 bis).

Resta esclusa, infatti, la possibilità di far valere in giudizio la mancata destinazione al servizio di risorse economiche e finanziarie, stante la previsione del **limite “dell'invarianza finanziaria”** in base al quale, dall'attuazione del decreto 198/09, “(..) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (art. 8), e stante, comunque, il limite della insindacabilità delle scelte discrezionali operate dall'ente pubblico.

Il **procedimento**, disciplinato dall'art.3, prevede che il ricorrente notifichi preventivamente all'amministrazione, o al concessionario di servizi, **una diffida** ad effettuare gli opportuni

interventi entro il termine di 90 giorni, trascorsi inutilmente i quali il ricorso può essere depositato entro il termine perentorio di un anno. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di 20 gg prima dell'udienza per il ricorso fissata d'ufficio.

**La sentenza** con cui il giudice accoglie la domanda conterrà l'ordine, per la p.a. o per il concessionario, di porre rimedio alla violazione omissione o inadempimento accertati in un termine congruo.

Sino ad oggi non risultano ancora depositati ricorsi ma diverse diffide notificate alle p.a. [es: diffida di Cittadinanzattiva alla Questura di Roma per il rispetto dei tempi per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio (20 gg), e quella per il rispetto dei termini per il rilascio del pds per i soggiornanti di lungo periodo (90 gg)], hanno conseguito un esito positivo inducendo l'ente interessato a correggere o eliminare le inadempienze.